

19 aprile 2007

2517 /CT/MC/sc

Al Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

LORO SEDI

CIRCOLARE N°23

Oggetto : Imposta comunale sulla pubblicità – Pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti – Esenzione ex art. 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Chiarimenti del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze-

Con le Circolari n. 10 del 13 ottobre 2005 e 17 del 21 dicembre 2005, questa Lega ha portato a conoscenza delle società dipendenti la portata delle norme recate dall'art. 1, comma 470 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) e dall'art. 7-octies, comma 2, della legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha convertito in legge il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), che hanno introdotto l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità **in qualunque modo realizzata** dalle associazioni e società sportive dilettantistiche negli impianti sportivi aventi una capienza inferiore a tremila posti.

Giova ricordare il deciso intervento di allora di questa Lega presso gli organi legislativi al fine di ottenere l'emanazione della norma interpretativa recata dalla Finanziaria 2006 e che con la Circolare n. 17, questa Lega ebbe ad esprimere il parere che, stante il carattere di interpretazione autentica della precedente disposizione recata dalla Finanziaria 2005, dalla norma stessa scaturiva l'opportunità per le associazioni e per le società destinatarie dell'agevolazione di richiedere, se del caso, agli enti locali destinatari del tributo, il rimborso dell'imposta eventualmente già pagata a far tempo dal 1° gennaio 2006.

Tuttavia, malgrado la evidente chiarezza della norma interpretativa recata dalla Finanziaria 2006, sono state ancora sollevate da alcuni enti locali alcune perplessità sulla portata dell'agevolazione eccependo, in particolare, che la stessa non compete in presenza di messaggi pubblicitari esposti negli impianti utilizzati dalle società sportive dilettantistiche, concernenti altri soggetti.

Con la **nota n. 1576 del 3 aprile 2007**, che di seguito si riporta integralmente, il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definitivamente chiarito che la *ratio* della legge in argomento è proprio quella di esonerare dal tributo la pubblicità **in qualunque modo realizzata** dai soggetti destinatari della norma stessa, a prescindere dal soggetto cui si riferiscono i messaggi pubblicitari e dalla visibilità all'esterno o meno degli stessi.

Dipartimento per le Politiche Fiscali – nota n. 1576 del 3 aprile 2007 -

“Nella nota... si chiedono chiarimenti in merito all'applicazione dell'esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità di cui all'art. 1, comma 128, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, relativa alla pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, effettuata dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

Occorre precisare, al riguardo, che il tenore letterale della norma in discorso induce a ritenere che l'esenzione dal pagamento del tributo va applicata a qualsiasi esposizione pubblicitaria rivolta all'interno degli impianti sportivi, effettuata dai soggetti individuati dall'art. 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vale a dire dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

In altre parole, la ratio dell'art. 1, comma 128, della L. n. 266 del 2005, è proprio quella di agevolare ogni forma di pubblicità “in qualunque modo realizzata” dai soggetti che utilizzano impianti di modeste dimensioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive dilettantistiche. Pertanto, l'esenzione in parola deve essere accordata anche nell'ipotesi in cui vengano esposti messaggi pubblicitari che non riguardino specificamente le società utilizzatrici degli impianti sportivi, ma soggetti diversi.

Riguardo, poi, alla visibilità che tali messaggi possono avere anche all'esterno degli impianti sportivi in cui vengono esposti, va precisato che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, è sufficiente che i messaggi pubblicitari siano esposti sulle strutture dell'impianto sportivo, essendo ininfluenza la loro eventuale visibilità anche all'esterno dell'impianto stesso”.

Quanto sopra al fine di porre in condizione le società dipendenti di adottare gli opportuni comportamenti in presenza di eventuali contestazioni passate e future.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio